

COMUNE DI FONTENO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" (I.M.U.) - ANNO 2017.

L'anno **DuemilaDICIASSETTE**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore 19,00, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. All'appello, risultano:

		Presenti/Assenti
1.	Donda Fabio	Presente
2.	Bigoni Alessandro	Presente
3.	Pedretti Tiziano	Presente
4.	Filippi Paolo	Presente
5.	Bonomelli Simona	Presente
6.	Donda Elena	Presente
7.	Bertoletti Romano	Assente
8.	Zon Edoardo	Presente
9.	Pedretti Ramon	Presente
10.	Bonomelli Virna	Presente
11.	Capelli Marica	Assente

Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria G.ppa FAZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art.97, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs.18.08.2000 n.267

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.DONDA Fabio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente IMU anno 2017. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.

Per il 2017, la Legge di stabilità ha confermato la sospensione dell'efficacia di eventuali aumenti dell'aliquota IMU rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015.

Si propone al Consiglio la conferma delle seguenti aliquote:

- **aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,0 per mille**
- **Aliquota altre fattispecie imponibili aliquota : 7,60 per mille**

DOPO DI CHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Zon Edoardo, come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO, altresì, il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che aggiorna e modifica la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con deliberazione n.28 assunta in data 04.09.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 12.05.2016, esecutive a sensi di legge;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) aliquota di base: 7,6 per mille
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale : 4,0 per mille
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707, lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del DL n. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;*

RICHIAMATO altresì il comma 707 lettera c) che modifica l'art. 13 del DL n. 201/2011, al comma 5, secondo periodo, nel seguente modo: *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”.*

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO L'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità 2017) blocca anche per il 2017 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelli applicati nel corso dell'anno 2016;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 con il quale il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2017, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2014 e approvate con propria precedente deliberazione n. 33 del 23.07.2014 e applicate anche per l'anno 2015 e 2016, come segue:

- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,00 per mille
- aliquota altre fattispecie imponibili: 7,6 per mille

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G.Fazio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n.2 (Pedretti Ramon e Bonomelli Virna.), espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. nelle misure esposte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,0 per mille
Aliquota altre fattispecie imponibili	7,6 per mille

3. **DI DARE ATTO** che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari ad €.200,00, così come stabilito dalla normativa vigente;
4. **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – in vigore , approvato con propria precedente deliberazione n. 28 del 4.9.2014 e n.10 del 12.05.2016, esecutive a sensi di legge;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile Finanziario l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
CON voti favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n.2 (Pedretti Ramon e Bonomelli Virna), espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti..

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.


.ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Dott.ssa Maria G.Fazio, Segretario Comunale , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Maria G. Fazio)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. G. Fazio'. To the left of the signature is a circular official stamp, likely from the Municipality of Fazio, though the text within the stamp is illegible due to fading and low resolution.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dr. Donda Fabio



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:
..... ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.
124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio

.....